

IPOSTESI DI ACCORDO

Il giorno 15 luglio 2009, in Siena, presso la sede della Banca Monte dei Paschi di Siena

tra

Banca Monte dei Paschi di Siena, di seguito "Cedente"

e

Banca Popolare di Puglia e Basilicata, di seguito "Cessionaria"

e

le delegazioni delle organizzazioni sindacali

premessi che

- Cedente e Cessionaria intendono effettuare il trasferimento degli sportelli di cui alla lettera del 23 giugno 2009, con la quale le medesime hanno fornito alle Organizzazioni Sindacali le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della L.428/1990;
- Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali si è svolto tra le Parti un esame congiunto delle problematiche connesse al trasferimento in argomento, con l'intento di pervenire alla stesura di un Accordo che contenga criteri per disciplinare i trattamenti da applicare al Personale interessato e favorire l'integrazione nella nuova realtà aziendale.
- L'operazione di acquisizione di sportelli rientra per la Cessionaria in una strategia di potenziamento della propria rete distributiva sul territorio nazionale.
Tale strategia industriale, iniziata nel '97 con le aperture delle prime dipendenze fuori dal proprio insediamento storico, si è fin qui concretizzata in via ordinaria con l'apertura di nuove filiali secondo Piani Sportelli triennali e in via straordinaria e complementare con l'incorporazione di banche minori o con l'acquisizione di sportelli da altri istituti; è previsto che il processo di graduale espansione territoriale prosegua negli anni a venire e pertanto l'operazione non comporta di per se ricadute sui livelli occupazionali.
- La Cessionaria dichiara di non prevedere, in condizioni normali, nuovi trasferimenti a terzi dei medesimi sportelli oggetto di acquisizione di cui al presente Accordo.

tanto premesso, e le premesse formano parte integrante del presente accordo, si è convenuto quanto segue:

Art.1

I rapporti di lavoro dei dipendenti appartenenti alle filiali oggetto di trasferimento proseguono dalla data di decorrenza dell'operazione di trasferimento, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della Cessionaria, alla quale sarà trasferito il TFR, il rateo delle quote della tredicesima mensilità maturato alla stessa data di decorrenza e tutti gli altri ratei retributivi relativi a voci che prevedono erogazione differita.

Tutto il Personale suddetto appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi verrà utilizzato in mansioni contrattualmente identiche e/o equivalenti a quelle svolte presso la Cedente e sarà inquadrato nella stessa categoria e nel medesimo livello retributivo che risultano acquisiti alla data di decorrenza.

Al Personale delle filiali oggetto di cessione sarà riconosciuto l'eventuale automatismo economico in corso di maturazione secondo le modalità previste dagli accordi d'incorporazione

di BAV in BMPS del 4.12.2008 e di BT in BMPS del 10.3.2009 (fino al 31.12.2009 secondo la contrattazione aziendale BAV e BT e dall'1.01.2010 secondo il CIA BMPS), purché ciò avvenga entro un anno dalla data di decorrenza del trasferimento del ramo d'azienda.

Art.2

In via eccezionale la Cessionaria farà salvi gli inquadramenti che il Personale interessato avrebbe acquisito, persistendone i presupposti, secondo le regole contrattuali aziendali al momento vigenti presso la Cedente (fino al 31.12.2009 risultanti dalla contrattazione aziendale BAV e BT e dal 01.01.2010 secondo il CIA BMPS), entro un anno dalla data di decorrenza del trasferimento del ramo d'azienda, fermo restando che detti inquadramenti di per sé non potranno comportare il raggiungimento di un livello più elevato del 4° livello della Terza Area Professionale salvo che per i preposti di rete commerciale.

Nell'ottica di favorire l'eventuale riconversione, la riqualificazione professionale e l'inserimento nella realtà aziendale della Cessionaria, i dipendenti delle filiali oggetto di cessione fruiranno di appositi percorsi formativi che saranno effettuati nel corso del 2010.

Art.3

Al Personale interessato la Cessionaria riconoscerà un trattamento economico complessivamente equivalente a quello goduto presso la Cedente secondo le previsioni di cui al presente Accordo, salvo condizioni di miglior favore in essere presso la Cessionaria.

La Cedente riconoscerà al Personale delle filiali oggetto di trasferimento ogni spettanza maturata dal Personale medesimo fino alla data di cessione, ivi compresi, ove spettanti:

- il premio aziendale, alle scadenze e secondo le modalità previste in BMPS per il Personale cessato;
- la quota extra-standard del premio di rendimento relativo all'anno 2009 alle scadenze contrattualmente previste, ove non già erogata.

La situazione di banca delle ore, delle ferie residue e delle festività soppresse non fruita alla data di decorrenza sarà trasferita alla Cessionaria.

In relazione ai premi di fedeltà in essere presso le Banche di provenienza, in considerazione del venir meno dell'appartenenza al Gruppo MPS, in via straordinaria ai dipendenti delle filiali oggetto di cessione sarà erogata dalla Cedente una somma pari al cento per cento dei ratei calcolati sulla base dell'anzianità di effettivo servizio maturata da ciascun dipendente alla data di cessione; detta somma verrà attualizzata al "tasso di riferimento" alla data odierna in funzione del periodo mancante alla maturazione dei premi stessi e sarà maggiorata del 25%.

Al Personale che abbia già beneficiato della totalità di tali premi nelle aziende di provenienza e che non aderisca all'iniziativa di esodo incentivato, sarà riconosciuta la medesima percentuale calcolata sull'ultimo premio percepito.

Ai fini della maturazione del diritto ai premi di anzianità previsti presso la Cessionaria, l'anzianità di servizio effettivamente prestata presso le aziende di provenienza sarà considerata utile, per ciascuno di essi, fermo restando che l'ammontare dei premi medesimi sarà riproporzionato agli anni di effettivo servizio prestato presso la Cessionaria stessa.

Art.4

Dalla data di decorrenza, il Personale delle filiali oggetto di cessione sarà destinatario delle previsioni economiche e normative vigenti presso la Cessionaria, salvo quanto stabilito dal presente Accordo.

Al Personale interessato verrà assicurata l'anzianità di servizio, anche convenzionale, riconosciuta dalla Cedente ai fini di cui alle previsioni contrattuali nazionali ed aziendali,

compresi i relativi accordi "a latere", vigenti presso la Cessionaria stessa, in quanto applicabili al Personale della Cessionaria medesima entrato in azienda dalla data di decorrenza.

La Cessionaria raffronterà, come precisato al paragrafo successivo, il trattamento economico percepito dal personale interessato presso la Cedente alla data di decorrenza ragguagliato ad anno, con il trattamento economico, anch'esso ragguagliato ad anno, che verrà percepito presso la Cessionaria all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

In particolare, verrà posta a raffronto la RAL, intendendosi per tale l'insieme degli emolumenti attualmente corrisposti in maniera fissa e continuativa presso BMPS, con esclusione pertanto, a titolo esemplificativo, delle indennità modali, e la RAL derivante dall'applicazione della normativa presso la Cessionaria.

Si precisa al riguardo che la quota extra standard del premio di rendimento già pagato per l'anno 2009, nonché il cosiddetto "Premio Aziendale" da corrispondere a settembre al Personale proveniente da BAV saranno computati nella RAL a partire dal 1.1.2010

Qualora dal raffronto in questione emerga che presso la Cedente il lavoratore godeva di un trattamento globalmente superiore, all'interessato verrà conservato il differenziale sotto forma di assegno di "mantenimento" (utile ai fini del TFR e per la contribuzione alla previdenza complementare e per la contribuzione AGO), suddiviso per dodici mensilità e assorbibile – fatte salve eventuali diverse previsioni derivanti da accordi individuali - da eventuali incrementi retributivi, con l'esclusione di quelli derivanti dagli aumenti contrattuali previsti dal CCNL di categoria e dalla maturazione degli scatti di anzianità.

Art.5

Al Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà mantenuto il contratto in essere presso la cedente con la stessa articolazione di orario con la medesima convenuta; la Cessionaria s'impegna a valutare favorevolmente eventuali richieste di rinnovo dei contratti per un massimo di ventiquattro mesi.

Art.6

Le forme assicurative in essere per l'assistenza sanitaria opereranno fino al 31.12.2009. Il Personale verrà iscritto, a far data dal 1.01.2010, alla Cassa di assistenza sanitaria in essere presso la Cessionaria, secondo le regole in essere presso quest'ultima.

Art.7

Dalla data di decorrenza, la Cessionaria applicherà ai dipendenti interessati le agevolazioni creditizie e le facilitazioni previste per i dipendenti della Cessionaria stessa.

Per quanto riguarda i mutui a condizioni agevolate per i dipendenti nonché le sovvenzioni cassa mutua per i dipendenti di provenienza BT, la Cedente è disponibile a mantenere, alle condizioni pattuite, quelli in essere alla data di decorrenza della cessione. Per le sovvenzioni Cassa Mutua dovrà essere verificata l'adeguatezza delle garanzie integrative. La Cedente si dichiara, altresì, disponibile a mantenere al Personale di provenienza BAV i prestiti personali in essere alla data di decorrenza della cessione, previa rinegoziazione delle condizioni che dovranno essere conformi a quelle previste per le analoghe sovvenzioni intermedie dalla cassa mutua BMPS.

Art.8

Dalla data di decorrenza il Personale delle filiali oggetto di cessione potrà iscriversi, trasferendo le eventuali posizioni individuali, alla previdenza complementare a contribuzione definita presso la Cessionaria secondo le modalità ed i criteri ivi previsti; contestualmente all'adesione, il

lavoratore conferirà alla Cessionaria delega a trattenere dalla retribuzione periodica la contribuzione prevista.

La Cessionaria si impegna a mantenere invariata l'aliquota di contribuzione al Fondo in essere alla data di cessione per il Personale interessato, che in virtù della precedente normativa beneficiava di una aliquota contributiva superiore a quella tempo per tempo vigente presso la Cessionaria medesima.

Art.9

Fermo restando che il Personale inserito nelle Aree Professionali e nel 1° e 2° livello Retributivo dei Quadri Direttivi è titolare di specifica tutela ex CCNL ai fini del trasferimento, nei confronti dei Dipendenti oggetto di cessione, come sopra inquadrati e non adibiti o da adibire a ruoli di responsabile di dipendenza, la Cessionaria, a fronte di esigenze organizzative, potrà effettuare trasferimenti non oltre 61 km dalla sede lavorativa di provenienza ovvero dalla residenza/domicilio del dipendente (per il Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale alla data del presente accordo non oltre 20 km); queste disposizioni si applicano fino al 31/12/2011.

L'Azienda s'impegna, altresì, nell'ambito della suddetta previsione, a non effettuare trasferimenti relativi a Personale in particolari situazioni disagiate (quali lavoratrici in stato di gravidanza e/o con figli in età non scolare, o lavoratori/lavoratrici con figli portatori di handicap, ecc...).

Nell'ambito della suddetta previsione, l'Azienda cessionaria s'impegna a prendere in considerazione il riconoscimento di eventuali contributi economici in favore dei lavoratori trasferiti.

Art.10

La Cessionaria s'impegna a riconoscere comunque sino al 30/6/2011 le R.S.A già costituite nelle Unità operative oggetto di cessione qualora temporaneamente prive dei requisiti previsti per la costituzione nonché ad accordare le relative agibilità sindacali ai rispettivi dirigenti. S'impegna anche a mantenere l'iscrizione al sindacato di appartenenza senza soluzione di continuità dei dipendenti delle filiali oggetto di cessione.

Art.11

La Cessionaria manterrà i servizi di guardiania in essere alla data odierna presso le filiali oggetto di cessione, finché non sarà adeguato il sistema di sicurezza agli standard della Cessionaria, previo confronto con le OO.SS. aziendali.

Art. 12

In relazione alle iniziative attivate dalla Cedente in merito al Fondo di Sostegno al reddito, ai soggetti interessati, che abbiano formulato alla data di decorrenza della cessione, entro le scadenze stabilite, richiesta di adesione e che riconfermino irrevocabilmente tale volontà, sarà consentito dalla Cedente medesima l'utilizzo di detto strumento con le modalità già regolamentate.

Relativamente, inoltre, all'Esodo Incentivato, la Cessionaria manterrà l'impegno assunto dalla Cedente con i soggetti che abbiano formulato alla data di decorrenza della cessione, entro le scadenze stabilite, richiesta di adesione.

Art. 13

Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente Accordo si intende assolta ed eseperta la procedura di legge e di contratto riguardante la materia qui trattata.



Il presente accordo produrrà i suoi effetti con decorrenza dal giorno di effettiva cessione del ramo di azienda.

L'efficacia della presente Ipotesi di Accordo è subordinata all'approvazione dei competenti Organi.

LE AZIENDE




LE OO.SS.

FALCRI 
FALCRI 
FALCRI 